



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso	Presidente
dott.ssa Rada V. Scifo	Giudice Relatore
dott. Luigi Tirone	Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. **6775/2021** promosso da:

J (C.F.) 3431) con il patrocinio dell'avv. MAESTRI ANDREA,
elettivamente domiciliato in VIA A. MEUCCINI 7/D a RAVENNA presso il difensore;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI RAVENNA, con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliati presso gli uffici di
quest'ultima, siti in VIA A. TESTONI 6 a BOLOGNA;

RESISTENTI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

Con atto depositato il 26.5.2021, il ricorrente, nato il : ha impugnato il provvedimento notificatogli il 3.5.2021, con il quale il Questore della Provincia di Ravenna ha respinto la sua istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno originariamente rilasciatogli per motivi umanitari.

Il ricorrente, sostenendo l'erroneità della decisione adottata dal Questore ed evidenziando la sua integrazione sul territorio, ha chiesto nel presente giudizio: in via preliminare, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, e per gli effetti dichiarare la Questura di Ravenna tenuta al rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo, fino alla definizione del presente procedimento, poiché il cittadino straniero sta svolgendo regolare attività lavorativa; 2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 Testo Unico Immigrazione *ante* d.l. 113/18 o ex dl 130/2020 o in subordine della protezione speciale ex art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 – art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. 286/98, con ogni conseguente statuizione.

Con decreto del 27.5.2021 è stata accolta, inaudita altera parte, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata poi con ordinanza del 27.10.2022.

Il Ministero dell'Interno si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo respingere l'avverso ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 25.10.2022 dinanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni: " D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2015. D. Ha dei familiari in Senegal? R. Sì, sorelle e fratelli. I miei genitori sono deceduti, non ho moglie né figli. D. Da che zona del Senegal proviene? R. Casamance. Provengo da Ziguinchor, sono nato lì e poi quando avevo 11 anni mi sono spostato a Dakar. Ho vissuto lì finché non sono partito. D. Ha vissuto in un centro di accoglienza qui in Italia? R. Sì, sono arrivato in Sicilia e poi mi hanno portato in un campo a Bologna. Ci sono stato circa due settimane, poi sono andato a Piacenza in un appartamento della struttura di accoglienza. D. Adesso dove vive? R. A Ravenna. Vivo da circa 3 anni in una casa in cui siamo in quattro persone. Io pago il mio posto letto euro 150,00 al mese. D. Mi racconterebbe le attività che ha svolto da quando è in Italia? R. Sì, ho studiato la lingua italiana e ho conseguito degli attestati. D. Hai seguito dei corsi di formazione? R. Sì, come meccanico. D. Hai fatto dei tirocini? R. Sì, come gommista. D. Quando hai iniziato a lavorare? R. Non mi ricordo. Credo nel 2020. D. Che attività lavorative ha svolto? R. Ho fatto il gommista per tre mesi, poi sono andato a Lecce a lavorare in agricoltura per circa tre mesi. Poi sono tornato a Ravenna perché mi scadeva il permesso di soggiorno e non ho potuto più lavorare in regola. D. Adesso lavora? R. Sì, come da contratto che mostro e che il mio avvocato produrrà, scadrà il 31.12.2022. D. L'unico permesso di soggiorno che ha avuto è quello dell'aprile del 2018, giusto? R. Sì. D. Ha delle relazioni affettive importanti qui in Italia? R. No. D. Ha degli hobby? R. Sì, mi piace molto fare sport. Lo faccio da solo in spiaggia ma a volte anche con altre persone. D. C'è qualcosa che vuole aggiungere? R. Sì, vorrei regolarizzare la mia situazione qui in Italia perché mi fermano sempre per strada pensando che sia uno spacciatore. Questa cosa mi fa stare male. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai".

All'esito dell'udienza del 16.2.2023, celebrata in modalità cartolare, il giudice designato si è riservato di riferire al Collegio.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Premesso che la motivazione del provvedimento impugnato risulta basata esclusivamente sul rilascio del parere sfavorevole da parte della Commissione Territoriale, va osservato che l'art. 19, 1.1 come modificato dal DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 vieta il respingimento di una persona verso uno stato "qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (...) nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale stato di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".

Tale disposizione differisce nella valutazione del rischio rispetto a quello necessario ad integrare i presupposti del timore di danno grave rilevante per la protezione sussidiaria. Specificamente infatti

l'art. 2 lett g) D. Lvo 251/07 prevede che possa essere ammesso alla protezione sussidiaria lo straniero “nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che (...) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”, mentre l'art. 19 co 1.1 vieta il respingimento “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi” trattamenti inumani o degradanti. L'assenza del requisito della effettività del rischio richiamato dall'art. 19 porta a ritenere sufficiente un rischio sì personalizzato, ma con un grado di concretezza meno intenso rispetto a quello richiesto per la protezione internazionale, e ciò in coerenza con l'indicazione successiva secondo cui la valutazione dei fondati motivi di rischio di trattamenti inumani va fatta tenendo conto anche dell'esistenza di generali violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Orbene, quanto all'attuale situazione della zona di provenienza del ricorrente (Casamance), il rapporto di *Congressional Report Services* riferisce della prosecuzione del conflitto a bassa intensità in Casamance e dell'annuncio, nel luglio 2022, da parte del presidente Sall di un accordo di pace raggiunto con uno dei gruppi ribelli separatisti (CRS – Congressional Research Service, *Senegal*, 29 settembre 2022, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10164>). La firma dell'accordo tra Sall e César Atoute Badiate, a capo di una unità del *Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC)* all'inizio di agosto è confermata anche da altre fonti (TV5 Monde, *Sénégal : un accord de paix conclu avec les rebelles de Casamance*, 5 agosto 2022, [https://information.tv5monde.com/afrique/senegal-un-accord-de-paix-conclu-avec-les-rebelles-](https://information.tv5monde.com/afrique/senegal-un-accord-de-paix-conclu-avec-les-rebelles-de-casamance)

[466893#:~:text=Le%20Mouvement%20des%20forces%20d%C3%A9mocratiques,offensive%20majeure%20contre%20les%20rebelles](https://information.tv5monde.com/afrique/senegal-un-accord-de-paix-conclu-avec-les-rebelles-de-casamance)).

Non sono state trovate ulteriori informazioni in merito alla prosecuzione delle iniziative di dialogo tra il governo senegalese e i gruppi separatisti della Casamance. Il periodo tra ottobre e dicembre non ha visto alcuno sviluppo in relazione ad attacchi ribelli e conseguenti controffensive dell'esercito, che avevano invece caratterizzato i primi mesi del 2022 (International Crisis Group, *Global Overview*, marzo 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-alerts-and-march-trends>).

Il 16 gennaio 2023 un soldato senegalese è stato ucciso e quattro sono stati feriti durante un'operazione contro i ribelli separatisti nella regione meridionale della Casamance. Il soldato è morto lunedì (16 gennaio) nella località di Bignona, dove l'esercito ha condotto operazioni nelle ultime settimane per bloccare il tentativo del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC) di creare una nuova base vicino al confine con il Gambia. Secondo i media locali, al momento dell'incidente le forze senegalesi hanno distrutto i campi di canapa. Il presidente senegalese Macky Sall ha dichiarato che la fine della ribellione è una priorità (Afruca News, *Senegalese soldier killed in clash with Casamance rebels – Army* <https://www.africanews.com/2023/01/17/senegalese-soldier-killed-in-clash-with-casamance-rebels-army/>).

ACLED ha registrato un solo evento relativo alla sicurezza nel periodo in esame nella regione di Kolda, in particolare una protesta nel mese di gennaio, che non ha causato alcuna vittima. Nella regione di Zinguinchor nello stesso periodo sono stati invece rilevati sei eventi ed una vittima: si tratta di tre scontri armati, 1 rivolta e due episodi di violenza contro civili (ACLED, *Senegal - Kolda e Zinguinchor*, dati dal 01/10/2022 al 03/02/2023, <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/01382C29BA729F93B0D59287B3A5168D> e <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/F9F69A253D9B505CAE7A0FoB031C113F>).

Riguardo alla Situazione umanitaria, un articolo del 9 gennaio 2023 denuncia **la presenza di mine antiuomo sull'intero territorio della Casamance, anche quello considerato "sicuro"**. Un intervistato, Charles Ndeeky, dichiara di aver perso una gamba in seguito all'esplosione di una mina terrestre in un'area di Casamance considerata "sicura". "Ero appena tornato al villaggio dopo alcuni anni trascorsi all'estero a causa della guerra", ha raccontato Ndeeky "le autorità ci hanno detto che la zona era sicura. Ma si sbagliavano. L'MFDC e i militari hanno lasciato mine ovunque". Quattro decenni di combattimenti tra i ribelli separatisti del MFDC (Movimento delle Forze Democratiche della Casamance) e il governo senegalese hanno lasciato 60.000 sfollati e quasi 5.000 vittime, tra cui centinaia di morti a causa delle mine antiuomo (DW, *Rebel conflict in Senegal's Casamance region far from over*, 09.01.23 <https://www.dw.com/en/rebel-conflict-in-senegals-casamance-region-far-from-over/a-64326724>).

In relazione all'accesso alle risorse primarie, in particolare all'acqua potabile, un articolo del dicembre 2022 riporta la situazione del comune di Boutoupa Camaracounda, nella regione di Casamance, colpito da 30 anni di guerra civile, ha una popolazione di circa 12.000 abitanti in 24 villaggi. **L'accesso limitato all'acqua potabile ha un impatto negativo sulle condizioni di vita nei villaggi della città**. Per incoraggiare il ritorno degli abitanti della regione costretti a lasciare i loro villaggi a causa della prolungata guerra civile e delle terre minate, sono stati perforati 4 pozzi d'acqua a energia solare con una profondità di 20-25 metri, che hanno consentito l'accesso all'acqua potabile alla maggior parte della popolazione dei villaggi (Reliefweb, *Solar-Powered Water Well in Senegal by TIKA* <https://reliefweb.int/report/senegal/solar-powered-water-well-senegal-tika> ; The Defence Post, *Senegalese Soldier Killed in Clash With Casamance Rebels: Army* <https://www.thedefensepost.com/2023/01/17/senegal-clash-casamance-rebels/>).

Inoltre il conflitto, unitamente al cambiamento climatico, ha avuto un impatto diretto sull'agricoltura in Casamance: salinizzazione dei terreni coltivabili e delle sorgenti sottomarine, soprattutto nelle regioni costiere a causa dell'erosione costiera e dell'innalzamento del livello del mare, cambiamento dei modelli di pioggia che interessano le sorgenti sottomarine, perdita di diversità vegetale (aumentata dal disboscamento illegale). I pozzi devono essere scavati di nuovo ogni pochi mesi. Il livello dell'acqua nei pozzi può fluttuare a seconda delle stagioni piovose o secche in alcune aree. Un modo per gestire questo fenomeno è quello di immagazzinare

l'acqua in bacini, che a loro volta richiedono il trattamento dell'acqua per evitare malattie. La scarsità d'acqua nelle aree soggette a siccità ha rappresentato una sfida soprattutto per le donne. Dato che si occupano principalmente di orticoltura, l'impatto negativo del cambiamento climatico non è solo una perdita di mezzi di sostentamento per loro, ma anche una sfida nella gestione dell'acqua, dato che devono trovare il modo di fornire acqua per uso domestico nelle aree soggette a siccità (<https://rodakar.iom.int/stories/exodus-casamance-climate-change-endangers-lush-vegetation>).

Per quanto riguarda l'alimentazione, negli ultimi mesi il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) ha supportato gli sfollati con un'operazione di trasferimento di denaro per assistere gli sfollati interni, i rifugiati e le famiglie ospitanti a Foni Kansala (regione della Costa Occidentale), dato che il conflitto nella regione senegalese della Casamance ha portato a sfollamenti transfrontalieri. L'operazione è stata rivolta a 1.200 famiglie - circa 10.000 donne, uomini e bambini. **L'assistenza ha aiutato le famiglie colpite dal conflitto a soddisfare i loro bisogni alimentari di base e a ricostituire le scorte alimentari distrutte o perse. "Le famiglie colpite da questo conflitto armato soffrivano già di una difficile situazione di sicurezza alimentare a causa del cattivo raccolto dello scorso anno, delle ricadute socioeconomiche della pandemia COVID-19 e dell'aumento dei prezzi. Molti di loro hanno perso le loro fonti di reddito"**, ha dichiarato Yasuhiro Tsumura, rappresentante e direttore nazionale del PAM in Gambia. "È necessario un sostegno urgente per fornire aiuti umanitari e proteggere i mezzi di sussistenza delle famiglie più vulnerabili, consentendo una ripresa più rapida dagli impatti della crisi multiforme" (<https://www.wfp.org/news/wfp-provides-emergency-food-assistance-displaced-people-and-host-families-gambia-affected>).

Alla luce delle COI riportate, nella zona del Casamance, pertanto, appaiono sussistenti gravi motivi, fondati sulla esistenza di sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani, per ritenere che, se il ricorrente ritornasse nella regione di provenienza, egli rischierebbe trattamenti inumani e degradanti.

Si ritiene dunque applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 19 c. 1.1, prima parte, TUI in forza della quale si impone il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Sussistono altresì le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. ("[...] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di

violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”), direttamente applicabile in virtù della norma transitoria (art. 15 DL 130/2020).

Il ricorrente, di anni 26, è arrivato in Italia nel 2015 ed ha ottenuto in data 7.4.2016 il riconoscimento della protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma; gli è stato quindi rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con validità fino al 7.4.2018. In data 14.5.2019 ha presentato istanza di rinnovo del suddetto titolo, istanza rigettata dal questore di Ravenna, a seguito di parere sfavorevole della Commissione Territoriale di Roma, con il provvedimento impugnato.

Egli ha iniziato a prestare attività lavorativa, con contratto a termine, nell'aprile dell'anno 2020 e ha continuato a lavorare, a tempo determinato, fino al 31.12.2022. Le più recenti buste paga in atti attestano un reddito mensile di euro 800-1000 euro, reddito che si ritiene sufficiente al suo mantenimento.

Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Senegal – regione del Casamance, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.

Quanto alle spese, considerato che la prova relativa al regolare svolgimento di attività lavorativa fin dal 2020 sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c.

in accoglimento del ricorso,

accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso ex artt. 32, co.3, D.lgs 25/08 e 19 co.1.1 D.lgs 286/98;

dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 24.2.2023.

Il giudice est. (Rada V. Scifo)

Il Presidente (dott. Marco Gattuso)